

1033/13

Sentenza n. 1033/2013

Registro generale Appello Lavoro n. 168/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12/2/14  
S.3-2014

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. LAURA CURCIO presidente rel.

Dott. LAURA TROGNI consigliere

Dott. CARLA BIANCHINI consigliere

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3967/10  
- est. Ravazzoni, promossa

**DA**

I.N.P.S., successore ex lege di INPDAP

rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Funari ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via Circo n.16

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**ANTONIETTA GIGLIO, NICOLAS MA LAILA, MARIA GRAZIA MEOLI**

rappresentato e difeso dagli avv. Franco Scarpelli e Nicoletta Lazzarini ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Milano, via Corso Italia n. 8

**MONDIAL PULIMENTO SRL**

CONTUMACE

**APPELLATI**

Oggetto: pagamento somma appalto

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le seguenti

**CONCLUSIONI**

Per le appellate

A. in via principale, respingendo l'appello avversario e le domande con esso proposte,

**confermare** integralmente la sentenza n. 3967/2010 del Tribunale di Milano;

B. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuta la responsabilità

solidale dell'INPDAP ex art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, in parziale riforma della sentenza impugnata,

1. accertare e dichiarare, ex art. 1676 e.e., il diritto delle ricorrenti a percepire, per le prestazioni lavorative rese nell'ambito dell'appalto di servizi di pulizia presso la sede I.N.P.D.A.P. di Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, le seguenti somme lorde complessive risultanti dai conteggi allegati e notificati unitamente al ricorso ex art. 414 c.p.c.:

- Antonietta Giglio, €. 2.897,82 (di cui €. 887,30 per TFR);
- Nicolas Ma Laila, €. 1.718,23 (di cui €. 623,37 per TFR);
- Maria Grazia Meoli, €. 1.902,92 (di cui €. 627,98 per TFR);

2. condannare, I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 1676 e.e. quale committente dell'appalto di servizi dedotto in narrativa, al pagamento di tali somme fino a concorrenza dell'importo che risulterà dovuto dallo stesso Istituto alla Mondial Pulimento S.r.l. alla data del 23.6.2009;

C. in ogni caso, con rifusione delle spese, oltre oneri accessori.

#### FATTO E DIRITTO

L'Inpdap, ora Inps ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha accolto la domanda Di Antonietta Giglio e delle altre litisconsorti, dipendenti della società Mondial Pulimento in qualità di operarie addette all'appalto presso la sede Inpdap in Milano, diretta a far accertare il loro diritto a percepire le differenze retributive ed il TFR non pagati dalla Mondial Pulimento all'atto del recesso del 28.2.2008, con condanna della datrice di lavoro e dell'Inpdap in via solidale ai sensi dell'art.29c.2 Dlgsn.276/2003 al pagamento di quanto loro spettante, in via subordinata chiedendo comunque l'accertamento del loro diritto ad ottenere dall'Ente l'importo ancora spettante alla ex datrice di lavoro, ai sensi dell'art.1676 c.c.



La società è rimasta contumace. L'Inpdap ha eccepito l'inapplicabilità della solidarietà di cui all'art.29 citato alla P.A.

Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art.29 citato, ritenendo che tale norma non faccia alcuna distinzione tra committente pubblico e privato, che non sarebbe di ostacolo l'art.1 del Dlgs n.276/2003 che prevede che la disciplina di cui al decreto legislativo non trova applicazione per le P.A., riferendosi tale esclusione alle norme che regolano il rapporto lavorativo di pubblico impiego, attesa la peculiarità di tale rapporto rispetto a quello privato.

Nell'atto di appello Inpdap ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha fatto riferimento all'Ente come datore di lavoro committente di appalto di servizi, nella parte in cui non ha correttamente interpretato l'art.1 del Dlgs n.276/03, laddove esclude l'applicabilità del decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni ed al suo personale, che avrebbe invece portata limitativa dell'ambito di efficacia delle norme delegate e che non si porrebbe in contrasto con la legge delega che, a dire dell'appellante, imponeva al legislatore delegato di garantire il regime di solidarietà solo tra fornitore ed utilizzatore in caso di somministrazione altrui, non nei casi di appalto genuino.

L'appellante poi ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di garanzia proposta in primo grado nei confronti della Mondial Pulimento, tenendola indenne da qualsiasi conseguenza patrimoniale.

Hanno resistito le appellate chiedendo la conferma della sentenza.

All'udienza del 17.9.2013, contumace la Mondial Pulimento srl, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

L'appello non può trovare accoglimento se non nei limiti di cui al dispositivo.

Va premesso che nessun rilievo ha svolto l'appellante, in subordine, sulla quantificazione delle somme come determinate dal primo giudice.

In relazione *all'an debeat*, questa Corte si è già pronunciata su questione identica con la sentenza n. 783/2011, est. Cincotti, a cui si riporta ai sensi dell'art.118 c.p.c, condividendo pienamente la motivazione.

" L'art. 29, 2° comma del D. Lgs. 276/2003 (come modificato prima dal D. Lgs. 251/2004 e poi dalla L. 296/2006) dispone testualmente che "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti" e non fa alcuna distinzione tra committente pubblico e committente privato, né tra contratto pubblico di appalto di servizi (D. Lgs 163/2006) e contratto di appalto di diritto comune (artt. 1655 e ss. c.c.).

Quanto all'art. 1, 2° comma, dello stesso D. Lgs. 276/2003 che espressamente prevede che "il presente decreto non trova applicazioni per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale" che, *prima facie*

sembrerebbe riferirsi non solo al personale delle pubbliche amministrazioni ma anche alle pubbliche amministrazioni tout court, si osserva che il decreto legislativo delegato deve essere interpretato alla luce della legge delega, al fine di evitare vizi di incostituzionalità per violazione dell'articolo 76 Cost..

L'art. 6 della legge delega n. 30/2003 stabiliva che "le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate" e tali disposizioni riguardavano: la delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, e, in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro (art. 1), la delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio (art. 2); la delega alla Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale (art. 3); la delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4); la delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro (art. 5).

Come è già stato osservato, l'art. 6 della legge delega si poneva, pertanto, come deroga espressa alla previsione dell'art. 2, 2° comma, del D. Lgs n. 165/2001 che stabilisce, in via generale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni della codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato dell'impresa; in altri termini il legislatore delegato è stato autorizzato ad escludere l'applicazione dei decreti delegati "al personale delle pubbliche amministrazioni" (art. 6 L. 30/2003 citato).

Interpretando l'art. 1, comma 2° del D. Lgs 276/2003 alla luce della legge delega, si deve ritenere che l'espressione adottata dal legislatore delegato ("... per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale") riguardi "il personale delle pubbliche amministrazioni" e che le "pubbliche amministrazioni" siano prese in considerazione dalla norma come i datori di lavoro, allo scopo di rendere evidente l'impossibilità, per le medesime, di adottare le nuove forme contrattuali di lavoro flessibile introdotte dallo stesso decreto legislativo (lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio, a prestazioni ripartite...), qualora non siano espressamente richiamate (v. ad es. art. 86, 9° comma in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato).

L'art. 29 secondo comma in commento richiede inoltre che il "committente" solidalmente obbligato sia un "imprenditore o datore di lavoro" e la qualità di datore di lavoro non è richiesta evidentemente rispetto ai lavoratori che invocano la sua responsabilità solidale, perché vi sarebbe la responsabilità diretta per le obbligazioni retributive verso i propri dipendenti.

Mentre è quanto meno discutibile l'azienda ospedaliera appellata sia un imprenditore non può porsi in dubbio che la stessa sia un datore di lavoro del personale assunto in regime di pubblico impiego, sicché in definitiva la norma invocata dall'appellante deve trovare applicazione."

Va pertanto ritenuta la sussistenza dell'obbligo di pagamento anche per il datore di lavoro ente pubblico che ha stipulato un appalto di servizi come ne caso in esame, con conferma della sentenza appellata.

La novella legislativa di cui all'art.9 del decreto legge n. 76 del 2013, convertito in legge n. 99/2013 stabilisce che : "1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo



10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. *Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Stante la sintetica formulazione della norma che non si esprime in termini di chiarificazione di una precedente statuizione legislativa, non sembra possa ritenersi la natura interpretativa di tale disposizione legislativa, la stessa dunque non è applicabile alla fattispecie in esame al fine di escludere la solidarietà prevista dalla vecchia formulazione.

Va peraltro precisato che Inpdap in primo grado aveva chiesto che venisse accolta l'eccezione di manleva, di cui al cpv dell'art.29 dlgs 276/03. Va pertanto accertato l'obbligo della Mondial Pulimento I di mantenere indenne l'Inps dai pagamenti che l'ente ha effettuato in esecuzione della sentenza appellata.

Nel resto la sentenza va confermata.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n.3967/10 condanna Mondial pulimento srl a mantenere indenne l'Inps da tutti i pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza citata, ai sensi dell'art.29, 2° comma Dlgs n.276/03. Condanna Inps alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati che liquida in euro 2.200,00 oltre oneri di legge e la società Pulimento alla rifusione delle spese di lite del grado nei confronti di INPS liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.

Conferma nel resto la sentenza.

Milano 17.9.2013

Laura Curcio

Presidente est.

